

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 16 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Revello S.p.A. con sede legale in Verona, via Enrico Fermi, n.20, P.IVA 00954300232,
rappresentata da Gian Paolo Revello

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Danilo Lelli

Fisascat CISL rappresentata dal Sig. Dario Campeotto

Uiltucs rappresentata dal Sig. Paolo Proietti

Premesso che

- 1) in data 24 marzo 2020 è stata pubblicata la circolare interministeriale n. 3 con la quale si prescrive specifica procedura per l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale per i datori di lavoro rientranti nell'applicazione della CIGD e aventi sedi site in cinque o più regioni;
- 2) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
 - un drastico calo della clientela nel periodo dal 12 marzo 2020 con la conseguente diminuzione del fatturato giornaliero stimata nel 95%;
 - sospensione dell'attività per diminuzione di commesse/ordinativi;
 - numerose disdette di eventi già programmati per il periodo dal 12 marzo 2020.
- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a 133 lavoratori su un organico complessivo di 136, per un periodo dal 01 aprile 2020 per un numero minimo di 9 settimane, anche non consecutive, nelle unità produttive/operative e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).




Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 01 aprile 2020 per un numero minimo di 9 settimane, anche non consecutive, per n. 133 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive/operative, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

BERGAMO, 12/04/2020


Revello S.p.A.



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs

